

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4782

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

col Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

(V. Stampato Camera n. 6222)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2000*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri",

LA COMUNITA' EUROPEA,

da una parte,

E LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Repubblica di Corea, la Comunità europea e i suoi Stati membri;

RIBADENDO l'impegno delle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONFERMANDO il loro desiderio di instaurare un dialogo politico regolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in base ai valori e alle aspirazioni comuni;

RICONOSCENDO che l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ha contribuito in misura considerevole a promuovere il commercio internazionale in generale e il commercio bilaterale in particolare, e che sia la Repubblica di Corea che la Comunità europea si sono impegnate ad applicare i principi del libero scambio e dell'economia di mercato alla base di tale accordo;

RIBADENDO che la Repubblica di Corea, la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare pienamente gli impegni assunti con la ratifica dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

TENENDO PRESENTE la necessità di contribuire alla piena applicazione dei risultati dell'Uruguay Round del GATT e di applicare tutte le norme che disciplinano il commercio internazionale in modo trasparente e non discriminatorio;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione nonché la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile e alla diversificazione degli scambi nonché alla cooperazione economica in vari settori di reciproco interesse;

RITENENDO che alle Parti convenga istituzionalizzare le loro relazioni e avviare una cooperazione economica onde favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio e degli investimenti;

CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e degli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Werner HOYER,
Ministro aggiunto ("Staatsminister") per gli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios PAPANDREOU,
Ministro aggiunto per gli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

**Abel MATUTES,
Ministro degli Affari esteri,**

LA REPUBBLICA FRANCESE:

**Michel BARNIER,
Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei,**

L'IRLANDA:

**Gay MITCHELL,
Ministro aggiunto per gli Affari europei, presso il Gabinetto del Primo Ministro,**

LA REPUBBLICA ITALIANA:

**Lamberto DINI,
Ministro degli Affari esteri,**

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans VAN MIERLO,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,
Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Lena HJELM-WALLÉN,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David DAVIS
Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITA' EUROPEA:

Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri (Irlanda),
Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,

Sir Leon BRITTAN,
Vicepresidente della Commissione europea.

LA REPUBBLICA DI COREA:

Ro-Myung GONG,
Ministro degli Affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed internazionale delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 2

Obiettivi della cooperazione

Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

- a) incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi;
- b) avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale;
- c) agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonché promuovere una migliore comprensione reciproca.

ARTICOLO 3

Dialogo politico

L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato sui valori e sulle aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate nella Dichiarazione congiunta in materia tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

ARTICOLO 4

Trattamento della nazione più favorita

Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 5

Cooperazione commerciale

1. Le Parti si impegnano a favorire il più possibile, con reciproco vantaggio, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali.

Le Parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato. Esse garantiranno l'applicazione di dazi doganali secondo il principio della nazione più favorita tenendo conto di vari elementi, tra cui la situazione del mercato interno di una Parte e gli interessi dell'altra Parte in materia di esportazione. Esse si impegnano a collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio, in particolare mediante l'abolizione tempestiva degli ostacoli non tariffari e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, tenendo conto anche dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti.

2. Le Parti attuano una politica intesa a:

- a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC. A tal fine, esse collaborano a livello internazionale e bilaterale onde risolvere i problemi commerciali di comune interesse;
- b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti;
- c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi;
- d) agevolare la cooperazione tra le autorità doganali competenti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e della Corea;
- e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca;
- f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, ad esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni;
- g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici;

- h) tutelare in modo efficace la proprietà intellettuale, industriale e commerciale;
- i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti;
- j) organizzare fiere commerciali generali o per un'unico settore industriale.

3. Le Parti favoriscono una concorrenza leale a livello di attività economiche mediante una piena applicazione delle loro leggi e normative in materia.

4. In base agli obblighi previsti dall'accordo OMC sulle commesse governative, le Parti garantiscono una partecipazione agli appalti su base non discriminatoria e reciproca.

Esse proseguiranno i colloqui volti ad una maggiore apertura dei rispettivi mercati delle forniture in altri settori, quali le telecomunicazioni.

ARTICOLO 6

Agricoltura e pesca

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno:

- a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;
 - b) l'impatto sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;
 - c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;
 - d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.
2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.

ARTICOLO 7

Trasporti marittimi

1. Le Parti si impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e in condizioni di concorrenza leale, in base alle disposizioni del presente articolo.

- a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

- b) Le Parti ribadiscono l'impegno a creare un contesto di libera e leale concorrenza per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. In considerazione di tale impegno, la Repubblica di Corea prende le disposizioni necessarie per abolire gradualmente, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1998, il sistema di prenotazione dei carichi alla rinfusa per le navi battenti bandiera coreana.

2. Per conseguire l'obiettivo del paragrafo 1, le Parti:

- a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa e per il traffico di linea, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
- b) evitano di introdurre, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le misure amministrative, tecniche e legislative che potrebbero introdurre discriminazioni tra i loro cittadini e le loro società e quelli dell'altra Parte rispetto alla fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale;
- c) concedono alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto "porta a porta" comprendenti una tratta marittima e di trattare direttamente, a tale scopo, con i fornitori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalità riguardanti il trasporto di merci e passeggeri con i suddetti altri modi di trasporto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle compagnie della Comunità europea e della Corea, nonché alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità europea e della Repubblica di Corea e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive legislazioni.

5. Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attività delle compagnie di navigazione nella Comunità europea e nella Repubblica di Corea.

ARTICOLO 8**Costruzione navale**

1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonché della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficoltà future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.

2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonché di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.

I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.

ARTICOLO 9

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Le Parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, prevedendo mezzi adeguati.
2. Le Parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale non oltre il 1° luglio 1996 (1).
3. Le Parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito.

ARTICOLO 10

Regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità

1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilità e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformità riconosciuti a livello internazionale.

(1) Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997, nonché per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1° luglio 1998.

A tal fine, si privilegieranno:

- a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonché, se del caso, la ricerca congiunta;
 - b) la promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti;
 - c) le consultazioni settoriali;
 - d) la cooperazione per la gestione della qualità;
 - e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità, onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo;
 - f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate.
2. Le Parti si accertano che le attività riguardanti le norme e la valutazione della conformità non costituiscano inutili ostacoli al commercio.

ARTICOLO 11

Consultazioni

1. Le Parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali.

Ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra dell'applicazione di misure che modifichino i dazi all'importazione per la nazione più favorita, incidendo quindi sulle esportazioni dell'altra Parte.

Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sulle misure commerciali. In tal caso, le consultazioni si svolgono appena possibile onde trovare quanto prima una soluzione costruttiva e accettabile per entrambe le Parti.

2. Ciascuna Parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei suoi prodotti.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, ciascuna Parte esamina attentamente, prevedendo adeguate possibilità di consultazione, le osservazioni dell'altra Parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3. Le Parti decidono di consultarsi su tutte le eventuali controversie risultanti dall'applicazione del presente accordo. Se una delle Parti chiede le consultazioni, queste hanno luogo al più presto. La Parte che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Attraverso le consultazioni, si cerca di risolvere prima possibile le controversie commerciali.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano del tutto impregiudicate le procedure interne di ciascuna Parte per l'adozione e la modifica delle misure commerciali nonché i meccanismi di notifica, consultazione e composizione delle controversie previsti dagli accordi OMC.

ARTICOLO 12

Cooperazione economica e industriale

1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalità economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonché sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un'adeguata tutela dei dati personali;

- avviare scambi di informazioni sulle modalità e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione;
- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi;
- migliorare il contesto economico e commerciale.

3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di:

- a) diversificare e rafforzare i loro vincoli economici,
- b) predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;
- c) promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;
- d) favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;
- e) diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;
- f) favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;
- g) migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.

ARTICOLO 13**Droga e riciclaggio del denaro**

1. Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso l'uso dei precursori per scopi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

2. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi al meglio e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari servano a riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

La cooperazione nel settore mira a stabilire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro tenendo conto di quelle adottate dai consessi internazionali, in particolare la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:

- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;
- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;
- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonché delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperatività con la società mondiale dell'informazione;
- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;
- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.

2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:

scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonché sull'industria delle tecnologie dell'informazione;

- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;
- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;
- organizzare seminari congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;
- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attività di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.

3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocità.

Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprietà intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.

Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunità europea, questa partecipazione, nonché la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.

4. Le Parti si consultano per stabilire le priorità della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attività di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.

ARTICOLO 15

Cooperazione nel settore ambientale

Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante:

- scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunità europee e le competenti autorità della Repubblica di Corea;
- scambi di informazioni sulle tecnologie più valide dal punto di vista ambientale;

scambi di personale;

la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunità europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente;

- il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare la cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attività scaturite dalla conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED);
- la cooperazione per i progetti ambientali comuni.

ARTICOLO 16

Energia

Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambito delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:

- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi al consumo;
- diversificare le fonti energetiche;

sviluppare le energie nuove e rinnovabili;

razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;

ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.

Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.

ARTICOLO 17

Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione e della comunicazione

Le Parti si impegnano a avviare una cooperazione in materia di informazione e di comunicazione per migliorare la comprensione reciproca, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

Si procederà, in particolare, a:

- scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse riguardanti la cultura e l'informazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali;

scambi culturali e

scambi a livello accademico.

ARTICOLO 18

Cooperazione per lo sviluppo dei paesi terzi

Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sugli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.

ARTICOLO 19

Commissione mista

1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

2. La commissione mista ha il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;
- studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le Parti;
- cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo;
- cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio;
- scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e alla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
- formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessità di coordinare le misure proposte.

3. La commissione mista si riunirà di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle Parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista è presieduta, a turno, da ciascuna delle Parti.

4. La commissione mista può creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività in ciascuna delle riunioni della commissione mista.

ARTICOLO 20

Definizione

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità europea, i suoi Stati membri o la Comunità europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle Parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 22

Notifiche

Le notifiche previste dall'articolo 21 vengono effettuate, rispettivamente, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il Ministero degli esteri della Repubblica di Corea.

ARTICOLO 23

Mancata esecuzione dell'accordo

Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se l'altra Parte lo richiede, si tengono consultazioni.

ARTICOLO 24

Futuri sviluppi

Le Parti possono estendere, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo per approfondire la cooperazione o ampliarne la portata mediante accordi su settori o attività specifici.

Ciascuna delle Parti può formulare, ai fini dell'esecuzione del presente accordo, suggerimenti volti ad estendere la cooperazione in base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

ARTICOLO 25

Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni comuni e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 26

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

ARTICOLO 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì ventotto ottobre millenovecentonovantasei.

ALLEGATO**Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 9**

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984);
- Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991).

DICHIARAZIONI COMUNI**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7**

Ciascuna Parte autorizza la presenza commerciale di società di navigazione dell'altra Parte sul suo territorio applicando, per lo stabilimento e l'attività di dette società, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e alle filiali di società di paesi terzi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Le Parti convengono che, a norma dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", di cui all'articolo 23, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o**
- b) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 1.**

Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 23 si intendono le misure adottate a norma del diritto internazionale.

**JOINT DECLARATION
ON THE POLITICAL DIALOGUE
BETWEEN THE EUROPEAN UNION
AND THE REPUBLIC OF KOREA**



per copia conforme
il Capo dell'Ufficio Trattati

**JOINT DECLARATION ON THE POLITICAL DIALOGUE
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF KOREA**

I. Preamble

On the occasion of the signature of the Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other hand, the European Union and the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "parties"),

- Mindful of the accelerated process whereby the European Union is acquiring its own identity in the economic and monetary sphere, in foreign policy and in the field of security,
- Conscious of the growing role and responsibility assumed by the Republic of Korea in the international community,
- Taking into account the steadily improving trade and economic relations between the European Union and the Republic of Korea,
- Aware of the importance of opening new perspectives to their bilateral relations,
- Based on the privileged relations enshrined in the Framework Agreement,

Have decided to intensify their political dialogue, with a view to consolidating and deepening their cooperation and partnership.

II. Objectives of dialogue

The political dialogue, based on shared values and aspirations, will aim to:

- Underline the parties' commitment to democracy and respect for human rights and fundamental freedoms.
- Promote peaceful solutions to international or regional conflicts and the strengthening of the United Nations and other international organizations.
- Enhance policy consultations on international security matters such as arms control and disarmament, non-proliferation and weapons of mass-destruction, and the international transfer of conventional weapons.
- Reflect on major international issues of common interest by increasing exchange of relevant information both between the two parties and within international fora.
- Consult each other on issues of particular interest to the countries of the European and Asia-Pacific region, for the promotion of peace, stability and prosperity in both regions.

III. Framework for dialogue

The political dialogue between the parties, to which the European Commission will be fully associated, will take place through contacts, exchanges and consultations, particularly in the following forms:

- **Summit meetings between the President of the European Council and the President of the Commission, on the one hand, and the President of the Republic of Korea, on the other hand, will be held whenever both parties deem it necessary.**

- **Annual consultations between the European Union Ministerial Troika, on the one hand, and the Foreign Minister of the Republic of Korea, on the other hand, will be held wherever both parties agree.**



- **Briefings on major foreign and domestic developments at senior officials level.**

- **Exchanges of delegations between the European Parliament and the National Assembly of Korea would be welcome.**

If and when appropriate, the parties agree to review the arrangements for dialogue provided for in this declaration.

Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

For the European Union



For the Republic of Korea



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO POLITICO
FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI COREA****I. Preambolo**

In occasione della firma dell'Accordo Quadro per il Commercio e la Cooperazione fra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, l'Unione Europea e la Repubblica di Corea (qui di seguito definite le "parti"),

- consapevoli del rapido processo con il quale l'Unione Europea sta acquistando la propria identità nella sfera economica e monetaria, in politica estera e nel settore della sicurezza,
- consapevoli del ruolo e della responsabilità crescenti assunti dalla Repubblica di Corea nella comunità internazionale,
- tenendo conto del costante miglioramento delle relazioni economiche e commerciali fra l'Unione Europea e la Repubblica di Corea,
- consapevoli di quanto sia importante aprire nuove prospettive per le loro relazioni bilaterali,
- sulla base delle relazioni privilegiate sancite dall'Accordo Quadro,

hanno deciso di intensificare il dialogo politico, allo scopo di consolidare ed approfondire cooperazione e partenariato.

II. Obiettivi del dialogo

Il dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni, avrà i seguenti obiettivi:

- sottolineare l'impegno delle parti nei confronti della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali ed il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
- intensificare le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale quali controllo delle armi e disarmo, non proliferazione ed armi di distruzione di massa, trasferimento internazionale delle armi convenzionali;
- riflettere sui grandi temi internazionali d'interesse comune, incrementando lo scambio delle informazioni in materia sia fra le due parti che nelle sedi internazionali;
- consultarsi su questioni di particolare interesse per i paesi delle regioni europea e Asia-Pacifico, per la promozione di pace, stabilità e prosperità in entrambe le regioni.

III. Ambito del dialogo

Il dialogo politico fra le parti, a cui parteciperà pienamente anche la Commissione Europea, avrà luogo tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle forme seguenti:

- incontri al vertice fra il Presidente del Consiglio Europeo ed il Presidente della Commissione da un lato, ed il Presidente della Repubblica di Corea dall'altro lato, avranno luogo ogni qualvolta le due parti lo riterranno necessario;
- consultazioni annuali fra la Troika Ministeriale dell'Unione Europea da un lato ed il Ministro degli Esteri della Repubblica di Corea dall'altro si svolgeranno ovunque le due parti converranno;

- riunioni informative sui più importanti sviluppi esterni e interni al livello di funzionari di grado elevato;
- si accoglierebbero con favore scambi di delegazioni fra il Parlamento Europeo e l'Assemblea Nazionale di Corea.

Se e quando lo riterranno opportuno, le parti convengono di rivedere le disposizioni relative al dialogo previste nella presente dichiarazione.

Fatto a Lussemburgo il ventotto ottobre mille novecento novantasei.

Per l'Unione Europea

Per la Repubblica di Corea

ACTA DE LA FIRMA
 DEL ACUERDO MARCO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION
 ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
 Y LA REPUBLICA DE COREA, POR OTRA

UNDEKTEGNESESPROTOKOLL
 TIL RAMMEAFTALEN OM HANDEL OG SAMARBEJDE
 MELLEM DET EUROPAEISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENNE SIDE
 OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

UNTERZEICHNUNGSPROTOKOLL
 ZUM RAHMENABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL UND DIE ZUSAMMENARBEIT
 ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
 UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
 UND DER REPUBLIK KOREA ANDERERSEITS

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

MINUTES OF THE SIGNING
 OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE AND COOPERATION
 BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, ON THE ONE HAND,
 AND THE REPUBLIC OF KOREA, ON THE OTHER HAND

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE
 DE L'ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION
 ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART,
 ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D'AUTRE PART

VERBALE DI FIRMA
 DELL'ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE
 TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
 E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO

PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING
 VAN DE KADEROVEREENKOMST INZAKE HANDEL EN SAMENWERKING
 TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LID-STATEN, ENERZIJD,
 EN DE REPUBLIC VAN KOREA, ANDERZIJD

ENTRADA EM O ACORDO-QUADRO DE COMERCIO E COOPERAÇÃO
 ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
 E A REPÚBLICA DA COREIA, POR OUTRO

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
 SEKÄ KOREAN TASAVALLAN
 VÄLISEN KAUPPAA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN PUITESOPIMUKSEN
 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

UNDEKTECKNANDEPROTOKOLL
 TILL RAMAVTALET OM HANDEL OCH SAMARBETE
 MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN
 OCH REPUBLIKEN KOREA, Å ANDRA SIDAN

대한민국과
 구주공동체 및 그 회원국간의
 무역과 협력을 위한 기본협정 서명의

Acuerdo Marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, y han tomado nota de las declaraciones anejas en la presente acta.

De kontraherende parter befuldmægtigede har idag undtegnnet rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side og har taget de erklæringer, som er knyttet til denne protokol, til efterretning.

Die Bevollmächtigten der Vertragsparteien haben am heutigen Tag das Rahmenabkommen über den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits unterzeichnet und haben die diesem Protokoll beigefügten Erklärungen zur Kenntnis genommen.

Οι πληρεξουσιοί των συμβαλλομένων μερών υπέγραψαν σήμερα την συμφωνία-πλαίσιο περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, και σημείωσαν τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

The Plenipotentiaries of the Contracting Parties this day signed the Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other hand, and took note of the Declarations annexed to these Minutes.

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et ont pris note des déclarations annexées au présent procès-verbal.

I plenipotenziari delle parti contraenti hanno proceduto oggi alla firma dell'accordo quadro di commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, e hanno preso nota delle dichiarazioni allegate al presente verbale.

De gevolmachtigden van de verdragssluitende partijen zijn heden overgegaan tot de ondertekening van de kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en hebben kennis genomen van de bij dit proces-verbaal gevoegde bijlagen.

Os plenipotenciários das Partes Contratantes assinaram nesta data o Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, e tomaram nota das declarações anexadas à presente Acta.

Die Vertragsparteien der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Korea sind heute übereingekommen, das Rahmenabkommen über den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits zu unterzeichnen und die diesem Protokoll beigefügten Erklärungen zur Kenntnis zu nehmen.

De befullmäktigade ombuden för de avtalslutande parterna har idag undertecknat ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och uppmärksammat de förklaringar som bifogats detta protokoll.

체약당사자의 전권대표들은 금일 대한민국과 구주공동체 및 그 회원국간의 무역과 협력을 위한 기본협정을 서명하였으며 이 외사록에 부속된 선언을 유의하였다.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Ερυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi
Brüssel,
Bruxelas, en
Bryssel,
Bryssel :

08 -11- 1996

El Consejo de la Unión Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
På generalsekretærens för Europeiska unionens råd vägnar



C. STEKELENBURG
Directeur Général

CONSILIUM

DICHIARAZIONI UNILATERALI**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 8**

La Comunità europea è preoccupata per i problemi, cui attribuisce grande importanza, già esistenti o che potrebbero sorgere a causa dell'attuale tendenza a moltiplicare gli stabilimenti di costruzione navale sul mercato mondiale.

A tale proposito, essa ricorda i termini della dichiarazione fatta a Parigi il 21 dicembre 1994 in occasione dei negoziati per l'accordo OCSE sulla costruzione navale, che su questo punto rimangono del tutto validi.

La Comunità europea invita la Repubblica di Corea a collaborare con la Comunità stessa e con gli altri firmatari dell'accordo OCSE sulla costruzione navale per ridurre, con mezzi appropriati, il grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda sul mercato cantieristico mondiale.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Riferendosi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) (Trattato di commercio tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea), la Repubblica di Corea dichiara che autorizzerà l'introduzione delle clausole di esenzione nei futuri accordi bilaterali con determinati paesi terzi sul commercio di merci sebbene la rinfusa sia alla rinfusa solo in circostanze eccezionali, quando questo sia l'unico modo per le società di navigazione coreane di effettuare scambi commerciali verso e dai paesi terzi in questione.

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

REPUBBLICA DI COREA

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

La frase "legge sulla tutela delle indicazioni geografiche che, secondo le sue procedure legislative, entrerà in vigore entro il 1° luglio 1998", va interpretata nel senso che la Repubblica di Corea adotterà entro il 1° luglio 1998 tutte le misure giuridicamente vincolanti necessarie per soddisfare le disposizioni relative alla tutela delle indicazioni geografiche a norma dell'accordo OMC/TRIPS.
